



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 DEL 14 MAR. 2005

OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO CHE il Comune di Villaperuccio con la delibera C.C. n° 11. del 3/3/84 ha approvato il Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana;

CONSIDERATO CHE le norme contenute nel suddetto regolamento, risultano essere ormai sorpassate da tutte le successive normative Europee, Nazionali, Regionali e Provinciali, in materia, che disciplinano e regolamentano il sistema di organizzazione di tutto il servizio della gestione dei rifiuti, relativamente alla raccolta differenziata dei medesimi e allo smaltimento degli stessi;

VISTO il D.P.R. n° 915/1982;

VISTA la L. n. 475/1988;

VISTO il D.M. n. 476/1997;

VISTO il D.M. n. 219/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 508/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 22/1997;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2003;

VISTO l'allegato Regolamento Comunale per la Gestione Rifiuti Urbani, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, conformemente a quanto disposto dalle Leggi e decreti citati in premessa e in conformità ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione Regionali e Provinciali di settore;



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

UFFICIO TECNICO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 14 MAR. 2006

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi



TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

- Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta
- Articolo 9 - Conferimenti
- Articolo 10 - Contenitori per la raccolta
- Articolo 11 - Operazioni di raccolta
- Articolo 12 - Trasporto
- Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate
- Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine
- Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica
- Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione organica
- Articolo 18 - Raccolta differenziata delle pile
- Articolo 19 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- Articolo 20 - Raccolta differenziata delle siringhe
- Articolo 21 - Rifiuti ingombranti
- Articolo 22 - Rifiuti inerti
- Articolo 23 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
- Articolo 24 - Attività non continuative

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

- Articolo 25 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento
- Articolo 26 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
- Articolo 27 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
- Articolo 28 - Contenitori portarifiuti
- Articolo 29 - Volantinaggio
- Articolo 30 - Mercati rionali
- Articolo 31 - Manifestazioni pubbliche
- Articolo 32 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
- Articolo 33 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
- Articolo 34 - Cantieri su aree pubbliche



Articolo 35 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Articolo 36 - Esercizi stagionali all'aperto

Articolo 37 - Terreni non utilizzati

Articolo 38 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Informazione

Articolo 40 - Vigilanza

Articolo 41 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

Articolo 42 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

Articolo 43 - Sistema sanzionatorio

Articolo 44- Applicazione regolamento

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Villaperuccio, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997, conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore, disciplina inoltre la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.

Articolo 2 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:



- a) **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- b) **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto, tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, rive dei fiumi;
- e) **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f) **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- i) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;



- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Comune di Villaperuccio effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente Regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del servizio.

3. Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal Comune di Villaperuccio, redatto conformemente alle indicazioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e del "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" ed approvato dal Consiglio Comunale.

4. La regolamentazione dell'apposita tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 è stabilita con apposito Regolamento municipale.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.



Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Villaperuccio, si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 7;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
- g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

2. Tra i rifiuti urbani, si intendono:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la

raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;

- rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 7 comma 2, D.Lgs. 22 del 1997, ad esclusione dei rifiuti domestici;
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;

b) rifiuti sanitari:

- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.M. del 26 giugno 2000 n. 219;

c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;



- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/1992);
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/1992);



• Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 44 comma 5 del D.Lgs. 22/1997.

b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- spazzatura;
- rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici ed i pannoloni;
- rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera l) del D.M. 26 giugno 2000 n. 219, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 22/1997, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3 del D.Lgs. 22/1997.

c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

• gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata;

3. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Ad eccezione di quanto su indicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.



predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

5. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

6. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 21 del presente Regolamento.

7. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi ed i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

8. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 22.

Articolo 10 - Contenitori per la raccolta

1. I contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.

2. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dall'Amministrazione Comunale, devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.

3. Devono essere posizionati, a meno che non sussistano impedimenti, in corrispondenza o all'interno degli stabili a cui sono destinati.

Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. Quando l'utente è interessato



al conferimento e alla separazione dei rifiuti, allo stesso compete l'osservanza delle disposizioni comunali, nonché l'organizzazione del conferimento e della separazione dei rifiuti.

4. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal comune. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata.

5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

6. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, si può inoltrare motivata richiesta al comune, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

8. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il Comune da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

9. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Comune con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Comune, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 ed in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal contratto di servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che

comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario antimeridiano, pomeridiano, serale e notturno.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.
5. Ove previsto dalle disposizioni comunali, è fatto obbligo ai cittadini di esporre su strada, nei luoghi e negli orari indicati dal gestore del servizio, i contenitori normalmente collocati all'interno dei cortili o in altra area privata e ad essi assegnati.

Articolo 12 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 8 del presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti", il Comune definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.



3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Comune si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, vetro, plastica e alluminio.

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

6. Il Comune promuoverà una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:

a) la realizzazione di materiale informativo;

b) l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

7. Agli Ecocentri e alle Stazioni di conferimento devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;

- vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;

- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;

- lampade al neon, alogene, fluorescenti;

- batterie e pile;

- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;

- rifiuti elettronici e frigoriferi;

- accessori per l'informatica.

Analogo obbligo di conferimento vige per i pneumatici provenienti da utenze domestiche.



8. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, come previsto all'articolo 21, comma 4 del D.Lgs. 22/1997, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

9. Il Comune intende fornire il servizio di raccolta a pagamento differenziata alle utenze commerciali, artigianali e di servizio, presenti all'interno del territorio, deve comunque lasciare impregiudicata la scelta per le utenze specifiche di servirsi, di propri circuiti di raccolta differenziata, purchè sia fornita obbligatoriamente entro il trentuno dicembre di ogni anno relativa dimostrazione documentale, che certifichi che lo smaltimento venga effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia, in caso contrario i costi saranno a totale carico dei produttori.


La raccolta differenziata comprende:

- Frazioni cartacee (rifiuti di imballaggio, quotidiani, riviste, carta, cartone);
- Vetro;
- Lattine;
- Plastica;
- Frazione organica;
- Pile;
- Medicinali scaduti
- Ingombranti;
- Inerti.

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene principalmente con raccolte domiciliari.

2. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune aree, avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal Comune. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della carta. I suddetti contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze



servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un contenitore per la raccolta indifferenziata.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento (normalmente settimanale). Il Comune è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

3. La raccolta porta a porta riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici in orari e con modalità predefinita. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Partendo da una frequenza di base settimanale, il Comune individua direttamente la frequenza più opportuna. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica, al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio. Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali.

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale. In essi è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

4. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro e indicanti i materiali da introdurre - vetro, lattine, barattoli - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.


5. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.



6. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
7. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
8. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciari), è previsto il conferimento a totale carico del produttore, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro e la stazione di conferimento.
9. La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
10. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone.
11. Possono inoltre essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi.
12. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con contenitori stradali, oltre che presso l'Ecocentro e la stazione di conferimento.
2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altri imballaggi in plastica, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.
3. La raccolta differenziata della plastica avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.



4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
5. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.
6. Gli utenti conferiscono i contenitori per liquidi in plastica in specifici contenitori con aperture di adeguata luce. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della plastica e indicanti i materiali da introdurre e i materiali indesiderabili.
7. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.
8. È da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, B&B, attività agrituristiche, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).
9. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
10. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, B&B, e attività agrituristiche, circoli stadi, manifestazioni ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;

- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/1992.
 4. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema porta a porta, con l'utilizzo di contenitori che devono essere localizzati vicino o nelle pertinenze degli stabili.
 5. Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.
 6. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della frazione organica e indicanti i materiali da introdurre e i materiali indesiderabili.
 7. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
 8. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche, è generalmente bisettimanale, a giorni fissi.
 9. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, il gestore del servizio fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
 10. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Comune e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
 11. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un compostaggio.

Articolo 18 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto Decreto pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Comune.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto, in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.

6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 19 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 20 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Articolo 21 - Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 6, sono:

- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del D.Lgs. 22/1997.

2. I beni durevoli, così come individuati all'art. 44, comma 5 del D.Lgs. 22/1997 e cioè:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 22 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Articolo 23 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

Articolo 24 - Attività non continuative

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 25 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 27, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente

a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;

- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale;
- rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
- aree pubbliche opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. Il gestore del servizio organizza anche servizi di:

- lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- pulizia delle rive dei fiumi;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, nonché con riguardo alla tutela dei beni del paese e sue pertinenze, spetta al gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

Articolo 26 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua

o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Il Comune è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il gestore del servizio è tenuto comunque a provvedere direttamente alla rimozione e gestione dei rifiuti.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 27 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza sino alla sede stradale.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto

di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 28 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.


3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 29 - Volantinaggio

1. È vietato lanciare e collocare sul suolo pubblico volantini o simili.



2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Articolo 30 - Mercati rionali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali, si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate Comune, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.


3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 24. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 31 - Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al gestore del



servizio, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.

2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. La raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui il promotore e/o l'organizzatore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 32 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 articolo 7 del D.Lgs. 22/1997.

5. I rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/1992 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove

L'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 33 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti

Articolo 34 - Cantieri su aree pubbliche

1. Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese che svolgono lavori edili che contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Articolo 35 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono

essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 36 – Esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 37 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 38 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze con tingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2. Il gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

3. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4, 5 del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune si impegna

2010

a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

4. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dal Programma Comunale nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.

5. Il Consiglio comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 40 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del gestore del servizio, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 41 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune di Villaperuccio studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.


Articolo 42 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 43 - Sistema sanzionatorio

- 1: dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a € 207,00;
- 2: divieto di realizzare canne di convogliamento. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a € 465,00;
- 3: divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti. Sanzione amministrativa da € 65,00 a € 465,00;
- 4: conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata e utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata. Sanzione amministrativa da € 39,00 a € 310,00;
- 5: conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori, mancato conferimento in sacchi. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
- 6: divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
- 7: divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta. Sanzione amministrativa da € 39,00 a € 310,00;
- 8: divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
- 9: divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo dell'Amministrazione Comunale. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
- 10: mancato collocamento o svuotamento o pulizia dei contenitori. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;

- 
- 11: manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
 - 12: divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta. Sanzione amministrativa art. 158 del Codice della Strada;
 - 13: mancata comunicazione al Comune dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a €. 465,00;
 - 14: impedimento all'accessibilità dei contenitori per gli operatori del gestore del servizio. Sanzione amministrativa da € . 26,00 a €. 207,00;
 - 15: utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della strada. Sanzioni del Codice della strada;
 - 16: divieto di conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche, per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
 - 17: mancato conferimento agli Ecocentri e alle stazioni di conferimento dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
 - 18: conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 19: divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro e delle lattine nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
 - 20: conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del Regolamento. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 21: divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento delle bottiglie in plastica nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
 - 22: conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del Regolamento. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;

- 
- 23: conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del Regolamento contenute nell'articolo. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 24: divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 25: conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del Regolamento. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 26: conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal regolamento. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 27: divieto di conferimento di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati a centri di raccolta o a singoli contenitori incustoditi. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 28: conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del Regolamento. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 29: conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del Regolamento. Sanzione amministrativa da € 13,00 a € 129,00;
 - 30: divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida (cicche di sigarette, gomme americane, carta etc.) sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 31: obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. Sanzione amministrativa da € 39,00 a € 310,00;
 - 32: obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea. Sanzione amministrativa da € 26,00 a € 207,00;
 - 33: obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale,



- fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
- 34: obbligo per i conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 35: obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il Regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a €. 465,00;
 - 36: divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 37: obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 108,00;
 - 38: divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 129,00;
 - 39: obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 40: divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 41: obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole, o altre simili strutture fisse di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 42: conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal Comune. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
 - 43: obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;



- 44: mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe al Comune. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a €. 465,00;
- 45: obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
- 46: obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
- 47: obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani. Sanzione amministrativa da € 39,00 a €. 310,00;
- 48: obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. Sanzione amministrativa da €. 39,00 a €. 310,00;
- 49: obbligo per chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a € 465,00;
- 50: obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite. Sanzione amministrativa da € 65,00 a € 465,00;
- 51: mancata comunicazione al Comune dell'inizio delle attività stagionali all'aperto. Sanzione amministrativa da €. 26,00 a €. 207,00;
- 52: mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto. Sanzione amministrativa da €. 13,00 a €. 108,00;
- 53: obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a €. 465,00;
- 54: obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario in solido con chi ha la disponibilità del terreno. Sanzione amministrativa da €. 65,00 a €. 465,00.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al codice della strada e ad altre norme di settore.

Articolo 44 - Applicazione Regolamento

Copia del presente regolamento verrà trasmesso al:

- Responsabile Comando Polizia Municipale, (vigilanza e applicazioni sanzioni ai trasgressori);
- Responsabile Ufficio Contabile, (applicazione tariffe e riscossione);
- Responsabile Amministrativo: (formazione albo utenze extra domestiche e trasmissione agli uffici competenti per la vigilanza, applicazione sanzioni e applicazioni tariffe);
- Responsabile Servizi Sociali: individuazione e segnalazione utenti disabili residenti nel territorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Elvio Curreli

Comune di Villaperuccio
Provincia di Carbonia - Iglesias

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica
(Art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n°267)

il Responsabile del Servizio,



A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval shape.

Parere Favorevole sulla regolarità contabile
(Art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n°267)

il Responsabile del Servizio

Attestazione di copertura finanziaria della spesa
(Art. 153 comma 5 del D. Lgs 18/8/2000, n°267)

Il Responsabile del Servizio Finanziario Attesta che la spesa prevista, trova copertura finanziaria negli stanziamenti indicati.

Il Responsabile del Servizio

Parere Preventivo di conformità
(Art.97 comma 2 D. lgs. 18/08/2000, n°267)

Visto di conformità della presente proposta alle norme di leggi vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune ed all'atto di indirizzo richiamato nella proposta, relativamente alla forma, alla competenza ed alla procedura

Il Segretario Comunale



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLIERE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Porcina Marcello F.to Matta Alberto

F.to Dr. Lobina Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI INVIO

Si certifica:

che la presente deliberazione si trova in pubblicazione dal **22 MAR. 2006** per quindici giorni.

- che e' stata inviata ai capigruppo consiliari con nota n° 1311 del **22 MAR. 2006** ;

- che e' stata inviata al Comitato di controllo con nota n° ___ del _____ ai sensi dell'art. 126

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Lobina Antonio

Si attesta che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
perché dichiarata esecutiva dal comitato di Controllo con atto n. ___ del _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale.

Villaperuccio, 22 MAR. 2006



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lobina", written over the printed name of the Municipal Secretary.